

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-quater N. 86

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **KESSLER**, per la maggioranza)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

pendente presso il tribunale di Milano
per il reato di diffamazione aggravata (n. 552/97 RGNR)

Presentata alla Presidenza il 10 novembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Vittorio SGARBI con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Milano (proc. n. 552/97 RGNR). Il procedimento penale scaturisce da una denuncia-querela dell'avvocato Giuseppe Lucibello, all'epoca del fatto difensore del dottor Pacini Battaglia.

I fatti oggetto del procedimento consistono in dichiarazioni rese nel corso della trasmissione televisiva *Sgarbi quotidiani* del 17 ottobre 1996. Per come risulta dal capo d'imputazione, l'onorevole Sgarbi *offendeva la reputazione dell'avvocato Giuseppe Lucibello di Milano, affermando, fra l'altro, che questi si sarebbe reso responsabile di abusi, poiché quale difensore di un indagato arrestato ed essendo egli stesso indagato per i reati connessi, aveva la libertà, grazie all'amicizia con il dottor Di Pietro, di incontrare liberamente l'indagato in carcere, di modo che aveva la possibilità di « incontrare » Di Pietro e quindi dire a Di Pietro quello che ha detto Pacini Battaglia e quando Pacini ha detto qualcosa che lo mette in discussione di cambiare la versione « sbancato, stancato ».*

La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 30 luglio 2003, invitando anche il deputato Sgarbi a essere ascoltato, facoltà di cui egli non si è avvalso.

Dopo l'esame della documentazione a disposizione, il relatore ha proposto di dichiarare l'insindacabilità. A molti componenti tuttavia è apparso che le motivazioni da lui addotte non fossero convincenti: sebbene il caso dell'indagine su Pacini Battaglia fosse d'attualità politica al momento del fatto, non è emerso che in

atti parlamentari formali il deputato Sgarbi abbia mai usato espressioni di analogo contenuto sull'avvocato Lucibello. Ma c'è di più.

L'eccessiva latitudine applicativa dell'insindacabilità parlamentare praticata dalle Camere oggi non riceve più solo sanzioni interne all'ordinamento italiano (da parte della Corte costituzionale) ma riporta severe censure anche in sede internazionale. È noto infatti che la Corte europea dei diritti dell'uomo, con una sentenza, resa all'unanimità nel caso Cordova vs Italia n. 2, depositata il 30 gennaio 2003, ha esaminato i seguenti fatti: il deputato Sgarbi aveva rivolto espressioni nei confronti del dottor Cordova nel corso di un comizio (« *lo chiamano mastino e io ho detto che ha una faccia da caratterista, d'attore, tanto che potrebbe fare sia il poliziotto che il cane del poliziotto. [...]. Vaff., Cordova, vaff..*»). Nel 1997, la Camera aveva deliberato l'insindacabilità dei fatti e i giudici precedenti non avevano elevato conflitto d'attribuzioni. Visti precluse le vie della tutela giurisdizionale in Italia, il dottor Cordova ha ritenuto di adire la Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando la violazione da parte dello Stato italiano dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La sentenza non si pronuncia sulla questione generale della compatibilità con la Convenzione europea delle modalità applicative nell'ordinamento italiano della regola dell'insindacabilità, ed in particolare del meccanismo in virtù del quale compete alla stessa Camera di appartenenza del parlamentare pronunciarsi sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, salvo il ricorso dell'autorità giudiziaria della Corte costituzionale. La Corte si è limitata viceversa a valutare in ciascun

caso concreto l'eventuale contrasto con l'articolo 6 della Convenzione, ravvisandolo nel caso in esame. Il ragionamento della Corte muove dalla constatazione che l'insindacabilità delle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari può comportare una limitazione del diritto di accesso a un tribunale per un equo processo. Essa tuttavia ha argomentato che tale limitazione non può in astratto dirsi incompatibile con la Convenzione se in concreto la compressione del diritto si rivela proporzionata ai fini per i quali l'ordinamento nazionale la prevede (in questo caso: la garanzia che la funzione parlamentare sia esercitata in modo libero da condizionamenti). Ciò a maggior ragione quando la limitazione del diritto di accesso alle corti è volta a permettere ai membri eletti dal popolo di esprimersi quanto più liberamente. La proporzione della compressione del diritto di cui all'articolo 6 della Convenzione (e dunque il bilanciamento tra il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e il diritto alla reputazione e al decoro personale), secondo la Corte deve essere riscontrata in relazione alle circostanze particolari del fatto concreto. Nel caso in questione — ha sostenuto la Corte — il giudizio sulla proporzione deve essere condotto in modo particolarmente rigoroso, giacché manca tra i fatti di causa e l'attività parlamentare un legame visibile e poiché il giudizio sull'insindacabilità è svolto in prima battuta da un organo politico. Alla luce di tale rigoroso parametro, la Corte ha ritenuto che la decisione giudiziale di non elevare il conflitto abbia comportato un sacrificio sproporzionato per il diritto del dottor Cordova a un'equa tutela giurisdizionale. Sicché la Corte ha ritenuto sussistente la violazione da parte dello Stato italiano dell'articolo 6 della Convenzione e lo ha condannato, offrendo tra l'altro all'interpretazione data all'articolo 68, primo comma, della Costituzione dalla Corte costituzionale italiana una sponda di considerevole forza.

A queste considerazioni vanno aggiunte infine quelle relative al nuovo articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 che richiede ai fini della declaratoria di insin-

dacabilità due requisiti precisi: il contenuto politico della dichiarazione e il flesso funzionale della stessa con il mandato parlamentare. In tal senso la legge è più restrittiva della più recente giurisprudenza costituzionale, la quale esige solo il nesso funzionale. Nel caso in esame nessuno dei due requisiti è integrato: non il contenuto politico delle affermazioni, giacché si tratta di apprezzamenti personali e professionali sull'avvocato Lucibello; non il flesso funzionale giacché non risultano agli atti documenti parlamentari attestanti una previa attività parlamentare di contenuto analogo alle affermazioni per cui si procede.

La norma richiamata del resto ribadisce che l'articolo 68, primo comma della Costituzione si riferisce ad atti di ispezione, critica e denuncia politica *connesse con la funzione di parlamentare*. Con ciò la legge ribadisce che non tutte le espressioni di critica politica genericamente considerate sono di per sé insindacabili: lo sono solo quelle connesse la funzione. Sicché, il concetto di nesso funzionale è ancora uno snodo decisivo della materia. Le Camere possono tentare di opporre alla nozione elaborata dalla Corte una loro interpretazione della connessione con il mandato parlamentare. Ma non sarà offrendo copertura ai meri insulti che esse perverranno a tale opzione alternativa o faranno un buon servizio ai nobili istituti delle prerogative parlamentari. Del resto il linguaggio sconveniente e offensivo è vietato all'interno stesso della Camera da diverse disposizioni regolamentari (articoli 58, 59, 60, 89 e 139-bis del Regolamento). Non si comprende allora perché mai un deputato *intra moenia* dovrebbe controllarsi per timore di essere ripreso dalla Presidenza o per fatto personale, mentre *extra moenia* egli potrebbe ingiuriare impunemente chicchessia.

Per tali motivi, a parità di voti, la Giunta ha respinto la proposta del relatore e deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento non costituiscono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni.

Giovanni KESSLER, *relatore per la maggioranza*.